



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXXVI

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**17 ottobre 2018**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 17 del mese di ottobre duemiladiciotto, alle ore 9,30, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 10 ottobre 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Stefano AUDINO - Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri Metropolitan: Silvia COSSU - Silvio MAGLIANO - Maurizio PIAZZA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce delle Zone omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

**OGGETTO: Chivasso Industria S.p.A. in liquidazione. Proposta di trasformazione in Società a Responsabilita' Limitata. Modifica Statuto. Approvazione.**

Prot. n. 24034/2018

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

La "CHIVASSO INDUSTRIA - S.p.A.", siglabile "CHIND - S.p.A." veniva costituita in data 20.11.1996 (con atto pubblico a rogito notaio dott. Mario Mazzola, rep. n. 101569/23106) allo scopo di realizzare il progetto denominato "Polo Integrato di Sviluppo" di Chivasso, finalizzato a promuovere opportunità d'insediamento per attività economiche e produttive secondo le indicazioni della pianificazione territoriale ed economica della Città di Chivasso e della Regione Piemonte (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126-111703/1996 del 23.7.1996).

La Società, mista a maggioranza pubblica, ha un capitale sociale pari a euro 516.450,00, ripartito tra i seguenti azionisti:

Socio	N° azioni	Controvalore azioni	% sul capitale sociale
Città di Chivasso	550	284.047,50	55,00%
Città metropolitana di Torino	150	77.467,50	15,00%
Unione Industriale di Torino	20	10.329,00	2,00%
C.N.A.	10	5.164,50	1,00%
A.P.I.	20	10.329,00	2,00%
Zoppoli & Pulcher S.p.A.	184	95.026,80	18,40%
S.E.C.A.P. S.p.A.	66	34.085,70	6,60%
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>516.450,00</b>	<b>100,00%</b>

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la Società ha per oggetto: *"... l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93; la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Legge delle Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni; la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la gestione di attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti Locali; la prestazione di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo Industriale"*.

Con decreto del Vice Presidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, comma 14 della Legge n. 56/2014) prot. n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014 si era preso atto dello scioglimento anticipato e messa in liquidazione di CHIND S.p.A. deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 28 febbraio 2014 e della contestuale nomina del liquidatore con attribuzione dei relativi poteri.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 5584/2017 del 16.5.2017 avente ad oggetto "Ricognizione degli organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati. Revisione straordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175." il Consiglio metropolitano aveva dato atto che per quanto riguardava CHIND S.p.A. in liquidazione la procedura liquidatoria influenzava direttamente le attività sociali che erano chiaramente finalizzate alla realizzazione del capitale ed al pagamento dei debiti a discapito della possibilità di governo dei soci pubblici e dell'impiego efficace delle relative quote di capitale. In tale quadro, l'azione pubblica doveva essere indirizzata al monitoraggio della fase liquidatoria orientata alla migliore realizzazione del capitale.

Con decreto del Vicesindaco della Città metropolitana di Torino prot. n. 287 - 17565/2017 del 13.7. 2017 veniva autorizzato l'intervento dell'Amministrazione all'Assemblea degli azionisti della CHIND S.p.A. in liquidazione convocata per il giorno 28.6.2017 alle ore 8,00 ed in seconda convocazione per il giorno 13.7.2017 alle ore 15,00 con all'ordine del giorno della parte straordinaria "Conferimento al Liquidatore dei poteri ex art. 2487 1° comma lett. c cod. civ. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo disciplinata dagli artt. 160 e seguenti Legge Fallimentare", con mandato di esprimersi favorevolmente all'accesso alla procedura concordataria e a conferire al liquidatore i poteri a ciò necessari.

In data 13 luglio 2017 l'Assemblea dei soci conferiva al liquidatore il potere di accedere alla procedura di concordato preventivo disciplinata dagli artt. 160 e seguenti Legge Fallimentare ed il liquidatore deliberava con determina in data 21 settembre 2017 l'accesso alla citata procedura. Quindi in data 30 novembre 2017 la Società depositava avanti il competente Tribunale di Ivrea ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F.

Con decreto in data 7-12 dicembre 2017 il Tribunale di Ivrea, dato atto della sussistenza dei requisiti

di cui agli artt. 1, 9 e 152 L.F., assegnava un termine per il deposito della documentazione richiesta ai sensi di legge. Successivamente, la Società depositava in data 11 aprile 2018 avanti il Tribunale di Ivrea ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenente la proposta, il piano e la documentazione necessaria che prevedeva il soddisfacimento parziale dei creditori mediante la liquidazione dell'attivo della Società medesima.

Il Tribunale di Ivrea, con decreto del 22 giugno 2018, depositato in data 3 luglio 2018, provvedeva a

dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla Società, a designare il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale, a ordinare la convocazione dei creditori e, tra l'altro, autorizzava la Società a sciogliersi dai due contratti di associazione in partecipazione aventi ad oggetto la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo di Chivasso.

Nel piano proposto e presentato in data 11 aprile 2018 la Società ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.F. sulla base della proposta concordataria di tipo liquidatorio che prevede la vendita delle rimanenze di magazzino, il realizzo dei crediti, la messa a disposizione delle somme liquide con possibilità di provvedere al pagamento integrale dei crediti privilegiati, nonché al pagamento di una percentuale di circa il 47,13% dei crediti chirografari.

Con nota del 19.6.2018 (ns. prot. PEC n. 74537 del 20.6.2018) il liquidatore di CHIND ha convocato l'Assemblea degli azionisti per il giorno 20 luglio 2018 in seconda convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in seduta straordinaria, sulla "Proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata" inviando ai soci una breve relazione e la bozza di Statuto sociale.

In pari data, inoltre, il liquidatore ha chiesto l'autorizzazione al Tribunale competente per la trasformazione dalla forma di società per azioni in società a responsabilità limitata.

In merito a tale argomento occorre premettere innanzitutto che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 all' art. 3, comma 2 sancisce che "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale."

Dalla relazione si evince che nelle s.p.a., oltre al collegio sindacale, occorre nominare anche il revisore legale dei conti (società di revisione) con inevitabile aumento dei costi di gestione. Tale

norma non si applica alle società a responsabilità limitata per le quali è consentito l'affidamento delle funzioni di controllo ad un organo monocratico.

Alla luce di quanto sopra, la trasformazione della CHIND dalla attuale forma di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata comporterebbe una riduzione del costo annuo stanziato a favore del collegio sindacale (pari ad euro 6.000,00) e del revisore dei conti (euro 3.000,00) dagli attuali euro 9.000,00 oltre IVA e C.P.D.C. a circa euro 4.500,00 oltre IVA e C.P.D.C.

Il costo dell'atto di trasformazione è preventivato in euro 4.151,91 (una tantum) mentre il risparmio sarà acquisito per tutti gli anni di durata della procedura.

La trasformazione non incide sugli obblighi assunti e sui diritti acquisiti dalla società e rimane impregiudicata la limitazione della responsabilità dei soci al capitale versato.

A tali fini nonché nell'ottica di agevolare la procedura di concordato preventivo, il liquidatore propone ai soci, in quanto vantaggioso, di trasformare la società dalla attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata, fermo restando lo stato di liquidazione, con adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale adeguatamente aggiornato in conseguenza.

A seguito dell'istanza presentata dal liquidatore in data 20 giugno 2018, il Tribunale di Ivrea *“ritenuto che la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata non incida negativamente sul patrimonio sociale e appaia conveniente e rispondente agli interessi della Procedura in ragione del risparmio dei costi collegati alla remunerazione dei membri del collegio sindacale”* ha autorizzato in data 4 luglio 2018 la trasformazione di CHIND da società per azioni a società a responsabilità limitata.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'esigenza dei soci di effettuare alcuni approfondimenti tecnici in merito alle modifiche da apportare allo Statuto sociale, il liquidatore di CHIND ha comunicato con nota del 10.7.2018 (ns. prot. PEC n. 82679 del 10.7.2018) il rinvio della discussione del punto all'ordine del giorno della parte straordinaria *“Proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata”* ad una successiva assemblea.

A seguito di approfondimenti intercorsi con la Città di Chivasso e lo studio notarile incaricato di redigere l'atto di trasformazione societaria, è stata condivisa una nuova bozza di Statuto sociale che sarà oggetto di approvazione da parte di un'assemblea straordinaria dei soci di prossima convocazione.

Il nuovo schema di statuto di CHIND nella forma di società a responsabilità limitata, allegato sotto la lettera *“B”* quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ricevuto in data 24 settembre 2018 dallo studio notarile incaricato, riporta sostanzialmente due tipologie di modifiche: quelle previste dalla nuova forma giuridica della società a responsabilità limitata, necessarie per recepire le prescrizioni del codice civile e quelle richieste dalla normativa in materia di società pubbliche che trova il fondamento nel citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

Per quanto riguarda le modifiche da apportare ai fini della trasformazione in società a responsabilità limitata quelle più rilevanti riguardano l'elencazione delle attività complementari contenuta nell'oggetto sociale, la composizione del capitale sociale, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e alla rappresentanza, la tenuta obbligatoria del libro dei soci e gli effetti delle relative iscrizioni e annotazioni, la composizione dell'organo di controllo (sindaco unico in alternativa al collegio sindacale), la sostituzione delle norme relative al controllo contabile con quelle concernenti la revisione legale dei conti.

Tra le proposte di modifica più significative che discendono dall'obbligo di adeguamento al TUSP si evidenziano le seguenti:

- la previsione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi amministrativi e di controllo,
  - 1) la composizione dell'organo amministrativo, di norma amministratore unico o consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, con delibera motivata dell'assemblea della società, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia,
  - 2) il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori e dell'organo di controllo,
  - 3) la previsione che l'amministrazione non possa essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci,
  - 4) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea,
  - 5) il divieto di corrispondere agli organi sociali gettoni o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato,
  - 6) la nomina dell'organo di controllo,
  - 7) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società,
  - 8) la limitazione ai casi previsti dalla legge della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Visto lo Statuto sociale vigente di "CHIVASSO INDUSTRIA - S.p.A.", siglabile "CHIND - S.p.A." in liquidazione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di Statuto sociale risultante dalla proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata, contenente le modifiche sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proposta di trasformazione della "CHIVASSO INDUSTRIA - S.p.A.", siglabile "CHIND - S.p.A." in liquidazione dalla forma di società per azioni in società a responsabilità limitata con la denominazione "CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l." o brevemente "CHIND S.r.l.", fermo restando lo stato di liquidazione;
2. di approvare il nuovo schema di Statuto sociale, allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di "CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l." in liquidazione;
3. di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei soci di discutere e deliberare in merito alla proposta di trasformazione della forma giuridica da s.p.a. in s.r.l., alla proposta di modificazioni statutarie e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
4. di dare atto che le spese relative e conseguenti alla trasformazione della Società saranno a carico di quest'ultima;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

*(Seguono:*

- *l'intervento del Vice Sindaco Marocco;*
- *l'intervento del Rappresentante della Zona Omogenea 10;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Chivasso Industria S.p.A. in liquidazione. Proposta di trasformazione in Società a Responsabilità Limitata. Modifica Statuto. Approvazione.**

Prot. n. 24034/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 10

(Appendino - Audino - Azzarà - Castello - De Vita - Fava - Iaria - Marocco -Merlin - Ruzzola)

Astenuti 3

(Barrea - Carena - Montà)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Segretario Generale  
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE



**B4HTPX**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

CHIVASSO (TO) PIAZZA  
CARLO ALBERTO DALLA  
CHIESA \* CAP 10034  
FRAZIONE: C/O COMUNE

Indirizzo PEC

chindspa@legalmail.it

Numero REA

TO - 874620

Codice fiscale

07224120019

Forma giuridica

societa' per azioni

Procedure in corso

scioglimento e liquidazione  
concordato preventivo

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	4

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 11/02/1997
<b>Estremi di costituzione</b>	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Oggetto sociale</b>	Data atto di costituzione: 20/11/1996 - L'ATTUAZIONE DEL POLO INTEGRATO DI SVILUPPO (PIS) DI CHIVASSO, A TERMINI DEL REG. CEE 2081/93; - LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE DELLA ....
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07224120019  
del Registro delle Imprese di TORINO  
Precedente numero di iscrizione: TO-1997-146850  
Data iscrizione: 11/02/1997

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/02/1997

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 20/11/1996

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 2

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

- L'ATTUAZIONE DEL POLO INTEGRATO DI SVILUPPO (PIS) DI CHIVASSO, A TERMINI DEL REG. CEE 2081/93;  
- LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 9 DEL 25 FEBBRAIO 1980 E SUE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;  
- LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE ATTREZZATE E DI COMPLESSI IMMOBILIARI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZI IVI COMPRESSE LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' ALBERGHIERE, RICETTIVE E DI RISTORAZIONE, AGENDO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PIEMONTESE E SECONDO LINEE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA DEGLI ENTI LOCALI;  
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNI, AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO INTEGRATO DEL POLO INDUSTRIALE.  
LA SOCIETA' OPERA ATTENENDOSI A CRITERI DI ECONOMICITA'.

- ATTI STRUMENTALI ALL'OGGETTO  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' COMPIERE, NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE TERZO, OGNI ATTO IDONEO ALLA COSTITUZIONE, REGOLAMENTAZIONE OD ESTINZIONE DI RAPPORTI PURCHE' STRUMENTALE ALLE ATTIVITA' DEFINITE NELL'OGGETTO.  
IN VIA ESEMPLIFICATIVA ATTI CHE COMPORTANO:  
- L'ACQUISTO, ANCHE TRAMITE LEASING, L'ALIENAZIONE, LA LOCAZIONE DI BENI DI QUALUNQUE NATURA, MATERIALI ED IMMATERIALI;  
- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, ASSOCIAZIONI, SOTTO FORMA ANCHE DI SOVVENZIONE E DI ACQUISTO DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI, NEI LIMITI CONSENTITI;  
- L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI;  
- L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI VERSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (FIDI, ANTICIPAZIONI E SIMILI);  
- LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI;  
- LA RINUNCIA A GARANZIE CONCESSE DA TERZI ANCHE SENZA CHE VENGA SODDISFATTO IL CREDITO GARANTITO.  
(L'ELENCAZIONE NON E' LIMITATIVA, DOVENDOSI INTENDERE COMPRESO NELL'OGGETTO OGNI ATTO AVENTE L'ENUNCIATO CARATTERE STRUMENTALE).

### Altri riferimenti statutari

#### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ARTICOLI: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26.

ISCRIZIONE MODIFICHE AI SENSI D.LGS 5-6/2003 - DEPOSITO STATUTO  
\*\*\*\*\*  
MODIFICAZIONE ARTICOLI 13, 15 E 21 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INTRODotta DALLA FINANZIARIA 2007 - LEGGE 296/2006 ARTICOLO 1 COMMA 729 E DELLA LEGGE N.46 DEL 06/04/2007 ARTICOLO 3 COMMA 1 - IN TEMA DI NUMERO MASSIMO DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' AL CUI CAPITALE PARTECIPANO (TOTALMENTE O IN PARTE, IN VIA DIRETTA O INDIRECTA) ENTI LOCALI, SIA ALLA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA CONSEQUENTE ALL'ABROGAZIONE (EX ART.3 CO.1 D.L. 15.02.2007 N.10 CONVERTITO NELLA LEGGE 46/07) DELL'ARTICOLO 2450 DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI AMMINISTRATORI E SINDACI NOMINATI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI.  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 06.11.2007.

#### deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO A VERBALE DEL 29/06/2012.

#### modifica articoli dello statuto

L'ASSEMBLEA DEL 29/06/2012 NOTAIO REMO MARIA MORONE REP.1.338/423 HA DELIBERATO LA MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DI STATUTO:  
ARTICOLO 6 - CAPITALE, ARTICOLO 13 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E ARTICOLO 21 - COLLEGIO SINDACALE

## 2 Allegati

## Statuto

### Sommario

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

**Allegato "A" al repertorio n. 1.338/423**

**STATUTO**

**Art. 1 - Denominazione**

La società ha denominazione:

**"CHIVASSO INDUSTRIA - Società per Azioni".**

siglabile

**"CHIND - S.p.A."**

**Art. 2 - Sede**

La sede legale è ubicata in Chivasso (TO).

L'organo amministrativo può, con propria deliberazione, istituire e sopprimere sedi secondarie ed uffici amministrativi distaccati.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

**Art. 3 - Durata**

Il termine di durata della società è fissato sino al 31 dicembre 2050.

**Art. 4 - Oggetto**

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

La società si propone come oggetto:

- \* l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93;
- \* la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Legge della Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni;
- \* la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la gestione di attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti Locali;
- \* la prestazione di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo Industriale.

La società opera attenendosi a criteri di economicità.

**Art. 5 - Atti strumentali all'oggetto**

L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purchè strumentale alle attività definite nell'oggetto. In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e

Statuto aggiornato al 19-07-2012

CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...  
Codice fiscale: 07224120019

simili); - la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;  
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito. (L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

#### **Art. 6 - Capitale**

Il capitale sociale della società è di euro 516.450,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquanta/00) diviso in numero 1.000 (mille) azioni prive di indicazione del valore nominale.

#### **Art. 7 - Finanziamenti**

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della legislazione vigente.

#### **Art. 8 - Obbligazioni**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

#### **Art. 9 - Trasferimento azioni**

Le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni della società sono trasferibili sotto l'osservanza della seguente clausola di prelazione. Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve

preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

- a) l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare i dati di identità dell'acquirente, il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le modalità di pagamento, le altre condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;
- b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di aderire incondizionatamente all'offerta.  
L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.  
Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari;
- c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

**Art. 10 - Diritto al voto**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto in ragione di uno per azione.

**Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto, come stabilito dal Codice Civile; può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2364, comma secondo, secondo periodo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per decisione dell'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza del Presidente qui designato l'assemblea lo nomina a maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza i presenti nominano il Segretario, salvo che il verbale sia redatto da notaio per prescrizione di legge o per determinazione del Consiglio d'Amministrazione.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta conferita nel rispetto delle norme del Codice Civile.

#### **Art. 12 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

La assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori alla quale si applicano in ogni caso i quorum previsti dal Codice Civile.

#### **Art. 13 - Consiglio d'Amministrazione**

L'amministrazione spetta ad un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea a norma di legge.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

#### **Art. 14 - Poteri**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio d'amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre di competenza del consiglio le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Vice Presidente è investito di identici poteri da esercitarsi in funzione vicaria,

gli Amministratori Delegati hanno le attribuzioni loro conferite nelle rispettive deleghe.

**Art. 15 - Presidente e Vice Presidente**

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge il Presidente. Può inoltre nominare un Vice Presidente.

**Art. 16 - Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati**

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di suoi membri in numero che non ne superi la metà, e ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega nel rispetto delle prescrizioni legali. Tra i membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio deve includere il Presidente e, se esistenti, il Vice Presidente e gli Amministratori delegati.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**Art. 17 - Segretario del Consiglio**

Il Consiglio può nominare Segretario anche un estraneo. Il nominato è anche Segretario del Comitato Esecutivo.

**Art. 18 - Convocazione del Consiglio e del Comitato Esecutivo**

Il Consiglio è convocato dal presidente o, in difetto, nell'ordine: dal vice presidente, da un amministratore delegato, da uno qualsiasi degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata spedita agli amministratori ed ai sindaci almeno otto giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione telegrafica

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

o per fax con preavviso di almeno quarantotto ore. Identiche modalità di convocazione valgono per il Comitato Esecutivo.

#### **Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo**

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Identiche modalità valgono per il Comitato Esecutivo.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si tengano per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

#### **Art. 20 - Funzioni di rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- 1) al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente;
- 2) al o agli Amministratori delegati.

#### **Art. 21 - Collegio Sindacale**

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

Statuto aggiornato al 19-07-2012

**CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...**  
Codice fiscale: 07224120019

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci effettivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Art. 22 - Controllo contabile**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 3 comma del codice civile, il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

#### **Art. 23 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

#### **Art. 24 - Utili**

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- il 20% (venti per cento) alla riserva straordinaria;
- il 10% (dieci per cento) al fondo rischi;
- la rimanenza a remunerazioni del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le

Statuto aggiornato al 19-07-2012

CHIVASSO INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZ...  
Codice fiscale: 07224120019

modalità che sono determinate dall'assemblea.

**Art. 25 - Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale *ex bono et equo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

**Art. 26 - Rinvio**

Per quanto qui non stabilito, valgono le norme di legge.

Firmato:

Chiara CASALINO

Remo Maria MORONE

**Allegato "A" al repertorio n.**

**STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l.", o brevemente "CHIND S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Chivasso (TO).

**Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- \* l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93;
- \* la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla Legge della Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni;
- \* la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la gestione di attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti Locali;
- \* la prestazione di servizi comuni al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo Industriale.

La società opera attenendosi a criteri di economicità.

L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purchè strumentale alle attività definite nell'oggetto, quali in

particolare:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione e la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 516.450 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquanta) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

## **Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti**

Le partecipazioni sono trasferibili sotto l'osservanza della seguente clausola di prelazione. Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente, la sua partecipazione, o diritti di sottoscrizione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita la partecipazione e i diritti di sottoscrizione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

- a) l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare i dati di identità dell'acquirente, la partecipazione o i diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le modalità di pagamento, le altre condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;
- b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulla partecipazione o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di aderire incondizionatamente all'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di sottoscrizione offerti;
- c) se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari;
- d) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità

sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

#### **Articolo 7 - Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti;

7) l'autorizzazione al consiglio di amministrazione per l'attribuzione di deleghe di gestione al presidente del consiglio di amministrazione.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

#### **Articolo 8 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; devono inoltre essere depositati presso la sede sociale e inviati ai soci i documenti correlati agli argomenti all'ordine del giorno.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di

telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

#### **Articolo 9 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### **Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente

dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

#### **Articolo 11 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un amministratore unico o, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'amministrazione non può essere affidata a due o più soci disgiuntamente oppure congiuntamente.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la scelta dei suoi componenti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio di genere stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare l'intero consiglio si intenderà cessato

e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### **Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo**

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, il quale può assumere la qualifica di amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

#### **Articolo 13 - Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un amministratore delegato.

Non possono essere attribuite altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 7 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di

amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominato, all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

#### **Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o di un amministratore delegato otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di due giorni.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese**

L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione

di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

E' vietato corrispondere agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Articolo 17 - Direttori generali**

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

#### **Articolo 18 - Organo di controllo**

L'assemblea nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere.

In ogni caso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 19 - Revisione legale dei conti**

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **Articolo 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 21 - Ripartizione degli utili**

Spetta all'assemblea deliberare la distribuzione degli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

#### **Articolo 22 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 23 - Libro dei soci e domicilio degli stessi**

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di

circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza

indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

#### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In caso di modifica ovvero di soppressione della presente clausola compromissoria, i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Articolo 25 - Disposizioni generali**

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società nonché costituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge  
di tempo in tempo vigenti.